



**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER LA
VOTAZIONE FEDERALE E CANTONALE DEL 13 GIUGNO 2021
RIGUARDANTE:**

VOTAZIONE FEDERALE

- Iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 "*Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici*" (FF 2020 6691);
- Iniziativa popolare del 25 maggio 2018 "*Per una Svizzera senza pesticidi sintetici*" (FF 2020 6693);
- Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (RU 2020 3835);
- Legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO₂) (FF 2020 6901);
- Legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) (FF 2020 6795).

VOTAZIONE CANTONALE

- Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l'articolo 14 in merito alla sovranità alimentare del Canton Ticino;
- Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS).

IL MUNICIPIO DI BIASCA

risolve:

1. Catalogo elettorale (art. 4 LDP; art. 5 e seguenti LEDP e art. 2 e seguenti REDP)

Per la votazione fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale avvenuta durante il mese di gennaio 2021. Le variazioni che intervengono in seguito sono pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso. Il catalogo elettorale sarà aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione.

2. Ufficio elettorale (art. 28 e seguenti LEDP)

Lo scrutinio ha luogo nella Casa comunale in un ufficio elettorale posizionato nell'atrio all'entrata.

3. Orario di apertura dell'ufficio elettorale (art. 19 LEDP)

Il Municipio ha stabilito i seguenti orari di voto:

- Domenica 13 giugno 2021 dalle 09:00 alle 12:00

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni sono dichiarate chiuse sono ammessi a votare.

4. Materiale di voto

L'avente diritto di voto in materia federale e cantonale riceve al domicilio, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto, gli opuscoli informativi e le apposite buste per riporvi le schede votate.

5. Voto al seggio elettorale

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore può esercitare il diritto di voto presso uno degli uffici elettorali istituiti e servirsi del materiale spedito al domicilio.

6. Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP)

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto. Attenzione a non tagliare e cestinare la busta. Se necessario, rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione.

L'elettore deve:

- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nelle apposite buste di voto (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta corretta);
- riempire la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con le schede votate;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso indicato dalle frecce.

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

7. Trasmissione del materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

- per il tramite del servizio postale (con affrancatura);
- imbucandola nelle bucalettere poste all'entrata principale e sul retro della Casa comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12:00 di domenica 9 febbraio 2020.

8. Espressione del voto (art. 5 LDP; art. 25 LDP e art. 8 REDP)

L'elettore deve indicare sulla propria scheda con un «sì» o con un «no» il voto sull'accettazione o sul rifiuto dell'oggetto in votazione. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale ai sensi degli articoli 25 LEDP e 8 REDP.

9. Distribuzione del materiale di voto (art. 11 LDP e art. 18 LEDP)

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione.

10. Sanzioni penali

È passibile di detenzione o di multa chiunque violi gli art. 282 (frode elettorale) o 282bis (incetta di voti) del Codice penale.

11. Avviso ai cittadini

La presente risoluzione è pubblicata all'albo comunale e serve da formale avviso ai cittadini.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



il Segretario



Igor Rossetti